

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5988 del 09/12/2020
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo Ausa, 16 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Procedura di notifica generale SM0825. Modifica della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3233 del 13/07/2020 per presa d'atto variazione ragione sociale destinatario/impianto di smaltimento intermedio dei rifiuti e inserimento nuovo trasportatore.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6147 del 09/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 17, comma 1 e comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento:

Notifica: SM0825
Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Produttore: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Destinatario/impianto intermedio: Italbonifiche S.p.A. – Via Archimede, 1-13 – Forlì (FC)
Impianto finale: Faenza Depurazioni S.r.l. con sede legale in Via Granarolo, 177/3 – Faenza (RA) e sede operativa in Via Granarolo, 102 – Faenza (RA)
Operazione di trattamento: Smaltimento intermedio **D13** (propedeutico allo svolgimento della successiva operazione di smaltimento finale D9)
Allegato: Trasportatori ed elenco mezzi (Allegato 1 – Rev. 01)

**I. Modifica dell'approvazione della notifica SM0825
(di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3233 del 13.07.2020)**

**PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DEL PRIMO VETTORE, DEL DESTINATARIO/IMPIANTO
DI SMALTIMENTO INTERMEDIO DEI RIFIUTI E INSERIMENTO NUOVO TRASPORTATORE**

Preso atto di quanto comunicato dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, con nota del 06.11.2020, PG/2020/161199, successivamente integrata con nota del 23.11.2020, PG/2020/169493 e con nota del 03.12.2020, PG/2020/175836, richiamato quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 e comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., alla luce di esposto al successivo paragrafo "III. Motivazioni", Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena, in qualità di Autorità competente di Destinazione, per quanto di propria competenza:

1. stabilisce che **tutti i riferimenti** riportati nel **documento di notifica serie SM0825** (alle caselle 2., 8. e 10.), nel **documento di movimento serie SM0825** (alle caselle 4., 8.(a) e 10.) di cui rispettivamente all'Allegato IA e all'Allegato IB al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., nel relativo **dossier di notifica** (trasmesso dall'U.O.S. – Gestione Ambientale con nota del 08.06.2020, rep. n. TTR 2020/0331 U, PG/2020/81961, PG/2020/81961, PG/2020/81967 e PG/2020/81979), nonché nel **punto 1. del paragrafo "I. Decisione"**, nel **punto 6. del paragrafo "III. Avvertimenti"** della Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2020-3233 del 13.07.2020** e del relativo **Allegato 2**, inerenti la ragione sociale della Società **Italbonifiche S.r.l.** sono da intendersi **riferiti all'attuale Società Italbonifiche S.p.A.**;
2. **acconsente all'inserimento di n. 1 nuovo trasportatore** rappresentato dalla Società **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.**;
3. **acconsente alla revisione dell'Allegato 3, dell'Allegato 6 e dell'Allegato 7** al suddetto dossier di notifica, che vengono **sostituiti/integrati per opportuno aggiornamento da quelli trasmessi** dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. rispettivamente **con le suddette note del 23.11.2020, PG/2020/169493 e del 03.12.2020, PG/2020/175836**;
4. stabilisce, pertanto, che **il punto 9. del paragrafo "II. Condizioni"** della Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2020-3233 del 13.07.2020** è **sostituito dal seguente**:
"9. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, fatte salve eventuali successive evoluzioni normative, alla luce della documentazione trasmessa dall'U.O.S. – Gestione Ambientale con nota del 08.06.2020, rep. n. TTR 2020/0331 U pervenuta ad Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena in data 08.06.2020, complessivamente acquisita al PG/2020/81961, al PG/2020/81967 e al PG/2020/81979, nonché della documentazione trasmessa dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, con nota del 23.11.2020, PG/2020/169493 e con nota del 03.12.2020, PG/2020/175836, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potranno essere utilizzate esclusivamente le Società autotrasportatrici

Italbonifiche S.p.A. e CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.. Si precisa, che la scrivente Agenzia si troverà nella condizione di non poter accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);”;

5. stabilisce che **il trasportatore Italbonifiche S.p.A. non potrà essere utilizzato fino alla trasmissione** alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **dei provvedimenti attestanti la voltura** a favore della medesima Società dei seguenti atti precedentemente rilasciati alla Società Italbonifiche S.r.l.:
 - 5.1 **iscrizione BO01117**, rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Reg. dell'Emilia Romagna con atto prot. n. 10864/2017 del 29.03.2017 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività di trasporto di rifiuti pericolosi in categoria 5-D;
 - 5.2 **autorizzazione n. 25 del 28.04.2017/1716 d.F.R.**, rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino per lo svolgimento dell'attività di trasporto di rifiuti pericolosi in categoria 4 e 5;
6. stabilisce che **l'Allegato 1** alla Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2020-3233 del 13.07.2020 è sostituito dall'Allegato 1 – Rev. 01** allegato al **presente atto**;
7. stabilisce che la **casella 8. del documento di notifica serie SM0825** si intende **integrata con i riferimenti della nuova Società autotrasportatrice CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** di seguito riportati:

N. Registrazione BO01368 del 14.09.2017 e s.m.i.
Nome: CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.
Indirizzo: Via Vicoli, 93 – 48124 Ravenna (RA)
Persona da contattare: Veniero Rosetti
Tel.: 0544 469111 Fax: 0544 469243
E-mail: consar@consar.it;
8. stabilisce che, per effettuare le **spedizioni transfrontaliere dei rifiuti** di cui al codice EER 07 06 01* (oggetto della presente procedura di notifica generale) mediante l'utilizzo della Società autotrasportatrice **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.** si dovranno **barrare le informazioni riportate nella casella 8.(a)** dello specifico **documento di movimento** serie SM0825 che verrà utilizzato e si dovrà **compilare la successiva casella 8.(b).** con i riferimenti della medesima Società autotrasportatrice, così come riportati al precedente punto 7. del presente atto;
9. ritiene che **la modifica alla procedura di notifica generale in oggetto**, comunicata dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. con nota del 06.11.2020, PG/2020/161199, successivamente integrata con nota del 23.11.2020, PG/2020/169493 e con nota del 03.12.2020, PG/2020/175836, **costituisca modifica alla medesima procedura** ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., **ma non richieda la presentazione di una nuova procedura di notifica**;
10. stabilisce che **l'efficacia della modifica alla procedura di notifica generale in oggetto**, relativa alla presa d'atto di variazione della ragione sociale della Società Italbonifiche S.p.A. (in qualità di primo vettore, destinatario/impianto di smaltimento intermedio dei rifiuti oggetto della presente procedura di notifica) e all'inserimento di n. 1 nuovo trasportatore rappresentato dalla Società CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons., **è subordinata al ricevimento da parte del notificatore e dell'Autorità competente di Destinazione italiana del consenso rilasciato**, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., **dall'Autorità competente di Spedizione sammarinese**, relativo all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Società Società Igiene Ambientale Management S.r.l. con nota del 06.11.2020, PG/2020/161199, successivamente integrata con nota del 23.11.2020, PG/2020/169493 e con nota del 03.12.2020, PG/2020/175836. **In mancanza del ricevimento di tale consenso**, il trasportatore **CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. non potrà essere utilizzato** per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale.

II. Avvertimenti

Si dà atto che rimangono invariate e in vigore tutte le condizioni e prescrizioni riportate nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3233 del 13.07.2020, non espressamente modificate con il presente atto.

Il presente atto di modifica costituisce parte integrante del documento di notifica relativo alla procedura di notifica generale SM0825, nonché della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3233 del 13.07.2020 e deve essere conservata unitamente agli stessi, per comprovare l'effettuazione delle modifiche apportate alla suddetta procedura di notifica e va esibito, se richiesto, agli organi preposti al controllo.

III. Motivazioni

Con nota del 13.07.2020, PG/2020/100815 e PG/2020/100778, Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ha trasmesso il documento di notifica serie SM0825 di cui all'Allegato IA del suddetto Regolamento, con cui ha autorizzato l'effettuazione delle spedizioni in oggetto con prescrizioni, riportate nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3233 del 13.07.2020, predisposta a corredo della casella 21. del suddetto documento di notifica, che ne costituisce parte integrante.

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., *“nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale”*.

Con nota del 29.10.2020, PG/2020/156602, la Società Italbonifiche S.r.l. (precedente ragione sociale del destinatario e dell'impianto di smaltimento intermedio dei rifiuti oggetto della procedura di notifica generale SM0825) ha inoltrato ad Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena apposita istanza di voltura della propria Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Deliberazione di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i., comunicando che con decorrenza dal 31.10.2020 la propria ragione sociale è stata modificata in Italbonifiche S.p.A..

Con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5385 del 10.11.2020, alla luce della intervenuta modifica societaria sopra descritta, Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha stabilito di volturare alla Società Italbonifiche S.p.A. l'AIA precedentemente rilasciata alla Società Italbonifiche S.r.l. dalla Provincia di Forlì-Cesena con Deliberazione di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i..

Con nota del 06.11.2020, PG/2020/161199, la Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, facendo seguito alle suddette istanze, ha comunicato ad Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena (in qualità di Autorità competente di Destinazione) e all'U.O.S. – Gestione Ambientale (in qualità di Autorità competente di Spedizione) la variazione della ragione sociale della Società Italbonifiche S.r.l. in Italbonifiche S.p.A., provvedendo a trasmettere, in particolare:

- le comunicazioni datate 29.10.2020 con cui la Società Italbonifiche S.p.A. ha comunicato ai clienti/fornitori e ad Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena la variazione della propria ragione sociale in Italbonifiche S.p.A.;
- la visura camerale aggiornata della Società Italbonifiche S.p.A..

Con nota del 23.11.2020, PG/2020/169493, la Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, ad integrazione della suddetta nota del 06.11.2020, PG/2020/161199:

- ha trasmesso la revisione del Contratto ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sottoscritto in data 10.11.2020, appositamente modificato al fine di aggiornare i riferimenti del destinatario e dell'impianto di smaltimento intermedio dei rifiuti oggetto della procedura di notifica generale SM0825, rappresentato dalla Società Italbonifiche S.p.A.;
- ha richiesto di inserire n. 1 nuovo trasportatore rappresentato dalla Società CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons.;
- ha trasmesso la revisione del documento denominato “Elenco automezzi” (già fornito in Allegato 3 al medesimo dossier di notifica, trasmesso dall'U.O.S. – Gestione Ambientale della Repubblica di San Marino con nota 08.06.2020, rep. n. TTR 2020/0331 U, PG/2020/81961, PG/2020/81961, PG/2020/81967 e PG/2020/81979);

Con nota del 03.12.2020, PG/2020/175836, la Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, ad integrazione delle suddette note del 06.11.2020, PG/2020/161199 e del 23.11.2020, PG/2020/169493, ha trasmesso:

- la revisione del documento denominato “Trasportatori” (già fornito in Allegato 3 al suddetto dossier di notifica);
- la nota datata 02.12.2020, prot. n. 1553/20/FV/lz, con cui la Società S.A.I. S.r.l. (in qualità di intermediario per il conferimento dei rifiuti prodotti da Italbonifiche S.p.A. a seguito dell’effettuazione dell’operazione D13 all’impianto di smaltimento definitivo gestito dalla Società Faenza Depurazioni S.r.l.), in riferimento alla recente variazione della ragione sociale di Italbonifiche S.r.l. in Italbonifiche S.p.A., ha dichiarato che l’offerta economica emessa in data 15.06.2020 con nota prot. 909/20/FD/db resta valida a tutti gli effetti fino alla scadenza indicata (31.12.2020);
- la revisione della dichiarazione di accettazione dei rifiuti, sottoscritta in data 03.12.2020 dall’impianto di smaltimento definitivo gestito dalla Società Faenza Depurazioni S.r.l., appositamente modificata al fine di aggiornare i riferimenti dell’impianto di smaltimento intermedio dei rifiuti oggetto della procedura di notifica generale SM0825, rappresentato dalla Società Italbonifiche S.p.A.;
- la revisione del documento denominato “Descrizione del processo di produzione dei rifiuti” (già fornito in Allegato 6 al suddetto dossier di notifica).

L’Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha provveduto ad esaminare la documentazione trasmessa dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, con le suddette note del 06.11.2020, PG/2020/161199, del 23.11.2020, PG/2020/169493 e del 03.12.2020, PG/2020/175836, riportanti complessivamente, le generalità della nuova Società autotrasportatrice CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons., le relative autorizzazioni al trasporto in territorio italiano e sammarinese, la revisione dell’elenco dei trasportatori stradali e dei relativi mezzi, da cui risulta, in particolare, che la Società autotrasportatrice CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. è in possesso di regolare autorizzazione al trasporto dei rifiuti in oggetto in territorio italiano e in territorio sammarinese, rilasciate rispettivamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Reg. Emilia Romagna (Iscrizione n. BO01368 rilasciata con provvedimento prot. n. 30331/2017 del 14.09.2017 e s.m.i.) e autorizzazione rilasciata dall’U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (autorizzazione n. 82 del 27.10.2017/1717 d.F.R. e s.m.i.).

Ad oggi non risulta pervenuto all’Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena il consenso rilasciato, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., dall’Autorità competente di Spedizione sammarinese relativo all’accoglimento della modifica della presente procedura di notifica generale, richiesta dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, con nota del 06.11.2020, PG/2020/161199, successivamente integrata con nota del 23.11.2020, PG/2020/169493 e con nota del 03.12.2020, PG/2020/175836.

Pertanto, richiamato quanto stabilito dall’art. 17, comma 1 e comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., alla luce di quanto sopra esposto, Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena, in qualità di Autorità competente di Spedizione, per quanto di propria competenza:

- a) ritiene che la modifica alla procedura di notifica generale in oggetto, comunicata dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, con nota del 06.11.2020, PG/2020/161199, successivamente integrata con nota del 23.11.2020, PG/2020/169493 e con nota del 03.12.2020, PG/2020/175836, costituisca modifica alla medesima procedura ai sensi dell’art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ma non richieda la presentazione di una nuova procedura di notifica;
- b) acconsente alle modifiche della presente procedura di notifica generale, così come descritte ai punti da 1. a 8. del precedente paragrafo “I. Modifica dell’approvazione della notifica SM0825” del presente atto.

In data 01.12.2020 è stato acquisito al PG/2020/173724, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 30.11.2020).

In data 25.07.2020 è stato acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla Società Igiene Ambientale Management S.r.l..

Nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e dalla Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

IV. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Il presente documento, composto da n. 5 pagine e n. 1 Allegato, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.